



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 01 del 6/09/2019

Ricorso dell'atleta ZONTA ATTILIO ROCCO per lo scioglimento del vincolo dalla Società BASSANO VOLLEY (Cod. Fipav 06.029.0115)

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

Letto il ricorso prodotto dall'Atleta ZONTA ATTILIO ROCCO, esaminata la documentazione allegata al medesimo,

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. del 25.07.2019, regolarmente ricevuta in data 5.08.2019, l'Atleta Zonta Attilio Rocco chiedeva, in via amichevole, alla Società Bassano Volley il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo.
- La società Bassano Volley riscontrava negativamente tale richiesta con lettera raccomandata ricevuta dall'Atleta in data 13.08.2019.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 27.08.2019, l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è improcedibile per mancato rispetto dei termini di cui al Regolamento Giurisdizionale Vigente.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 01 del 6/09/2019

Va infatti rilevato che la raccomandata di messa in mora è stata inviata dall'Atleta al sodalizio in data 25.07.2019.

Il procedimento come dettagliatamente regolato dal Regolamento Giurisdizionale prevede, art. 67, che "L'istanza diretta ad ottenere lo scioglimento del vincolo deve essere inviata a pena di decadenza, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della risposta dell'associato e comunque entro 30 giorni decorrenti dall'invio della lettera di messa in mora."

Pertanto l'Atleta avrebbe dovuto provvedere all'invio dell'istanza non oltre il giorno 24.08.2019, pena la decadenza del diritto rilevabile d'ufficio.

P.Q.M.

Dichiara l'improcedibilità del ricorso e, per l'effetto, dispone di trattenere la tassa versata da parte ricorrente.

Affissione all'Albo il 9/09/2019

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale